



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**

**CUP J59J16000760006**

**Webinar**

***Le novità del decreto semplificazioni in materia di  
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile***

**Le procedure per la realizzazione degli  
impianti per la produzione di energia da  
fonti rinnovabili**

**a cura di Carmen Iuvone**

**16 febbraio 2021**

## Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023

L'Agenda per la semplificazione 2020-2023 - Azioni di semplificazione condivise tra Governo, Regioni ed enti locali per la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i cittadini.

**Azione 2.1** Supporto alle amministrazioni per l'accelerazione delle procedure complesse attività di supporto alla gestione dei procedimenti complessi, quali quelli ambientali e per perseguire l'accelerazione degli *interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità: semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e introduzione di meccanismi acceleratori per il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti* (**Azione 4.1. Tutela ambientale e Green Economy**).

## **Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023**

### **Settori chiave per il Piano di rilancio**

#### **Tutela ambientale e *green economy***

«Il *green new deal* rappresenta un fondamentale *driver* di sviluppo e trasformazione industriale nella politica europea e nazionale dei prossimi anni e il Piano di rilancio dovrà interpretarlo e declinarlo nel nostro Paese come una grande opportunità per rilanciare una crescita stabile, sostenibile e duratura. La transizione verso un modello economico sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che di quello economico e sociale, rappresenta uno dei punti cardine della politica ambientale europea e nazionale e una formidabile opportunità per tutto il sistema Paese»

***La transizione dipende in larga parte dalla semplificazione amministrativa.***

**Interventi di semplificazione e coordinamento dei tempi dei procedimenti**

**Economia circolare e realizzazione di nuovi modelli di sostenibilità**

**Sviluppo delle energie rinnovabili**

## **Piano nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR**

Il Piano, del 12 gennaio 2021, persegue: obiettivi del *Green Deal* europeo e dell' **Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**

### **Missioni e linee progettuali**

rivoluzione verde e transizione ecologica;

**aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabile;**

efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

tutela del territorio.

**D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni»  
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120**

### **Semplificazioni in materia di *Green economy***

**art. 56:** *Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi*

**Finalita:** **semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi** per la realizzazione degli **impianti a fonti rinnovabili** e introduzione di meccanismi acceleratori per la ricostruzione e il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti.

## **Il quadro normativo di riferimento**

### **I principali riferimenti:**

**Direttiva europea 2009/28/CE** – per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili le **procedure autorizzative devono essere proporzionate e necessarie**, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato.

**Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387** – attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

**Decreto ministeriale 10 settembre 2010** – Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

**Decreto legislativo n. 28 del 2011** - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

## Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre\* :

### Autorizzazione Unica (AU)

È il provvedimento introdotto ai sensi dell' **art.12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie, d. lgs. n. 387/2003** per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, **al di sopra di prefissate soglie di potenza.**

*Oggetto: La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o di interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti (comma 3).*

**\* Fonte: Gestore Servizi Energetici (GSE)**

## Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

### Autorizzazione Unica (AU)

### art.12 del d.lgs. n. 387/2003

L'AU, rilasciata al termine di un **procedimento unico** svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

**La competenza** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

A tal fine la **conferenza di servizi** è convocata dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

## **Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili**

### **Autorizzazione Unica (AU)**

#### **art.12 del d.lgs. n. 387/2003**

**Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire e a esercitare l'impianto** in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.

**Il termine massimo** per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a **novanta giorni**, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

## Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

### Procedura Abilitativa Semplificata - PAS

È la procedura introdotta dall' **art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011.**

La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile FER, al di sotto di prefissate soglie di potenza oltre le quali si ricorre all'autorizzazione unica e per alcune tipologie di produzione di caldo e freddo da FER.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse **deve essere presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione** accompagnata da una **dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato** e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

.

## Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

### Procedura Abilitativa Semplificata - PAS

Per la PAS vale il **meccanismo del silenzio assenso**: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.

La **realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (comma 6)

## **Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili**

### **Procedura Abilitativa Semplificata - PAS**

#### **Competenze regionali**

**art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28 del 2011** «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 5»

**Per una ricognizione in materia** si rinvia a: GSE – Gestore servizi energetici Regolazione regionale. Generazione elettrica da fonti rinnovabili. Studi e scenari. Aggiornamneto al 31.12.2018

## Le procedure per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

### Comunicazione al Comune

È l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune **tipologie di piccoli impianti** per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da Fonti di Energia Rinnovabile, assimilabili ad attività di edilizia libera.

Comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale

La comunicazione deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Per una più ampia **disamina dei predetti procedimenti amministrativi**, della relativa normativa e delle tipologie di impianti alle quali si applicano, si rinvia al **sito istituzionale del Gestore Servizi Energetici - GSE** . [www.gse.it](http://www.gse.it)

## La giurisprudenza costituzionale in materia

La ricerca del punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell'ambiente in cui essi si trovano è compito dello Stato. (Corte Costituzionale sentenza n. 258 del 2020).

Sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall' art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito a fini di tutela ambientale (Corte Costituzionale sentenza n. 178 del 2019)

La disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. e, infatti, lo Stato riconosce alle Regioni e alle Province autonome spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice ambiente (Corte Costituzionale, sentenze n. 93 del 2019, n. 246 del 2018).

Il Codice dell'ambiente è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (Corte costituzionale sentenza n. 218 del 2017).

## La giurisprudenza costituzionale in materia

“Nel solco della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale le **regole inerenti i regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono fissate, quali principi fondamentali della materia energia, nel d.lgs. n. 28 del 2011 e nel d. lgs. n. 387 del 2003 e che devono essere rispettate dalle Regioni.**

La disciplina statale sulle procedure inerenti gli interventi di modifica di impianti di energia da fonti rinnovabili è mutata. Con l'adozione del **decreto legge 16 luglio 2020, n. 76** dette procedure sono state ulteriormente semplificate. L'intervento sull'art. 5, comma 3 e l'introduzione dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 28 del 2011 sono volti a facilitare l'ammodernamento degli impianti, per incentivare la massima diffusione possibile della produzione di energia da fonti rinnovabili. Eventuali incompatibilità tra le normative regionali e la nuova legislazione di principio potranno essere rilevate nell'operare degli **ordinari meccanismi di risoluzione delle antinomie**” (Corte Costituzionale, sentenza n.258 del 2020 Diritto 4.3)

## Le novità del D.L. semplificazioni, art. 56

*Articolo 56 Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti nonché di spalma incentivi.*

La relazione illustrativa precisa che:

*Le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione.*

## **Le novità del D.L. semplificazioni, art. 56**

### **D.lgs. n. 28 del 2011, art. 4, comma 6 –bis**

*« Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto».*

**Finalità:** semplificare la procedura di VIA degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione *ante* intervento.

Come precisato nella relazione illustrativa la norma è necessaria alla luce degli obiettivi del **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)** trasmesso alla Commissione europea a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli **obiettivi comunitari 2030 in materia di fonti rinnovabili**.

Gli impianti esistenti potrebbero adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche una riduzione dell'impatto ambientale a parità di potenza installata.

**Le novità del D.L. semplificazioni, art. 56**  
**D.lgs. n. 28 del 2011, art. 5, comma 3, Autorizzazione unica**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza unificata, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006)

Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6- *bis*.

Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6, comma 11, (comunicazione al Comune) gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni dalle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

## Le novità del D.L. semplificazioni, art. 56

Art. 56, comma 1 lett. d), introduce l'art. 6-bis, D. lgs n. 28 del 2011

«Dichiarazione di inizio lavori asseverata»

**Nuova modalità abilitativa**, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, prevista solo per alcuni interventi su impianti esistenti, **a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica.**